

**DELIBERAZIONE 25 GIUGNO 2024**

**260/2024/R/GAS**

**DISPOSIZIONI URGENTI IN TEMA DI SERVIZIO DI TRASPORTO GAS PRESSO I PUNTI DI RICONSEGNA DELLA SOCIETÀ ACCIAIERIE D'ITALIA S.P.A.**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1300<sup>a</sup> riunione del 25 giugno 2024

**VISTI:**

- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/73/CE, del 13 luglio 2009;
- il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 715/2009, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto-legge 5 gennaio 2015, n.1;
- il decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 (di seguito: decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207)
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, 137/02;
- la deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 249/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 249/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 12 settembre 2012, 363/2012/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 7 agosto 2013, 361/2013/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2014, 676/2014/R/gas (di seguito: deliberazione 676/2014/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 6 agosto 2015, 417/2015/R/gas (di seguito: deliberazione 417/2015/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 6 settembre 2016, 478/2016/R/gas (di seguito: deliberazione 478/2016/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 13 settembre 2017, 624/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 624/2017/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 13 settembre 2018, 448/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 448/2018/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 16 aprile 2019, 155/2019/R/gas;

- la deliberazione dell’Autorità 28 gennaio 2020, 19/2020/R/gas (di seguito: deliberazione 19/2020/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 8 settembre 2020, 328/2020/R/gas (di seguito: deliberazione 328/2020/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 23 settembre 2022, 440/2022/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 13 ottobre 2022, 493/2022/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 21 ottobre 2022, 516/2022/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 29 novembre 2022, 639/2022/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 16 dicembre 2022, 690/2022/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2022, 745/2022/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 12 gennaio 2023, 4/2023/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 7 marzo 2023, 90/2023/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2023, 138/2023/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 4 aprile 2023, 139/2023/R/gas (di seguito: deliberazione 139/2023/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 18 luglio 2023, 319/2023/R/gas (di seguito: deliberazione 319/2023/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 7 settembre 2023, 393/2023/R/gas (di seguito: deliberazione 393/2023/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 3 ottobre 2023, 444/2023/R/gas (di seguito: deliberazione 444/2023/R/gas);
- gli indirizzi dell’allora Ministro dello Sviluppo economico emanati con lettera del 24 dicembre 2014 (Prot. Autorità 37817 del 24 dicembre 2014) e integrati con lettere del 31 luglio 2015 (Prot. Autorità 23019 del 3 agosto 2015), del 2 settembre 2016 (Prot. Autorità 24323 del 5 settembre 2016), del 5 settembre 2017 (Prot. Autorità 28713 del 6 settembre 2017), del 9 agosto 2018 (Prot. Autorità 23860 del 10 agosto 2018), del 7 gennaio 2020 (Prot. Autorità 390 del 7 gennaio 2020) e del 30 luglio 2020 (Prot. Autorità 24662 del 30 luglio 2020);
- la comunicazione del Capo di Gabinetto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy (Prot. Autorità 56054 del 6 settembre 2023);
- la comunicazione di Acciaierie d’Italia S.p.A. (di seguito: AdI) datata 12 marzo 2024 (Prot. Autorità 18727 del 13 marzo 2024) (di seguito: comunicazione 12 marzo 2024);
- la comunicazione del Presidente dell’Autorità datata 29 marzo 2024 (Prot. Autorità 23583 del 29 marzo 2024) (di seguito: comunicazione 29 marzo 2024);
- la comunicazione del Ministro delle Imprese e del Made in Italy datata 11 giugno 2024 (Prot. Autorità 41917 del 12 giugno 2024) (di seguito: comunicazione 11 giugno 2024);
- il Codice di Rete di Snam Rete Gas come da ultimo approvato (di seguito: Codice di Rete).

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 249/2012/R/gas l’Autorità ha previsto l’introduzione del servizio di *default* trasporto volto a garantire il bilanciamento della rete di trasporto presso i punti di riconsegna della rete di trasporto privi di un utente del bilanciamento (di seguito: UdB) in conseguenza della risoluzione del contratto di fornitura o del mancato conferimento della relativa capacità;
- il servizio ha una natura transitoria, finalizzata a garantire la sicurezza del sistema e, ai sensi dell’articolo 5 della deliberazione 249/2012/R/gas, l’impresa maggiore di trasporto avvia le procedure di discatura del punto di riconsegna, con riferimento a ciascun punto nella titolarità dei clienti finali, una volta decorsi sessanta giorni dall’attivazione del servizio di *default* trasporto senza che il punto di riconsegna sia divenuto oggetto di un contratto di trasporto con un nuovo UdB;
- nei passati anni termici l’Autorità è più volte intervenuta adottando disposizioni transitorie e derogatorie alla disciplina in tema di servizio di *default* trasporto, specifiche per gli stabilimenti di AdI, già ILVA S.p.A., con le deliberazioni 676/2014/R/gas, 417/2015/R/gas, 478/2016/R/gas, 624/2017/R/gas, 448/2018/R/gas, 19/2020/R/gas e 328/2020/R/gas, sulla base delle indicazioni ricevute dall’allora Ministro dello Sviluppo Economico e, da ultimo, con la deliberazione 393/2023/R/gas sulla base delle indicazioni ricevute dal Capo di Gabinetto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy;
- attualmente agli stabilimenti della società in questione trova applicazione il servizio di *default* trasporto.

**CONSIDERATO CHE:**

- i dettagli delle modalità operative/contrattuali funzionali al servizio di *default* trasporto sono stati definiti dall’impresa maggiore di trasporto principalmente nell’ambito del Codice di Rete, compreso il tema del conferimento di capacità di trasporto e delle tempistiche relative nei casi di subentro di un nuovo fornitore;
- nello specifico, il Codice di Rete prevede che al soggetto che eroga il servizio di *default* trasporto venga trasferita la capacità di trasporto conferita al precedente soggetto titolare di capacità presso il punto di riconsegna. Nel caso di uscita dal servizio di *default* trasporto a seguito di contrattualizzazione con un nuovo fornitore, il Codice di Rete prevede che: “...*(omissis)*...il nuovo fornitore può presentare la richiesta di cessione di capacità di trasporto, anche per durate inferiori all’anno, secondo modalità rese disponibili da Snam Rete Gas tramite le funzionalità del proprio sito Internet, pari a quella nella titolarità del Fornitore Transitorio almeno fino al termine del mese successivo alla cessione.”;
- con la deliberazione 319/2023/R/gas è stata prevista la possibilità di ricorrere ai conferimenti infrannuali di tipo trimestrale, mensile e giornaliero presso tutti i punti di riconsegna della rete di trasporto che alimentano utenze termoelettriche ed utenze industriali, ove risulti conferita capacità annuale anche di modesta quantità;

- con la medesima deliberazione sono state coordinate le tempistiche di attivazione del servizio di *default* trasporto, nei casi di richiesta di discatura per inadempimento del cliente finale nei punti di riconsegna che alimentano utenze termoelettriche ed utenze industriali, con quelle di richiesta e decorrenza dei conferimenti mensili di capacità; ed in particolare è stato previsto che il servizio di *default* trasporto decorra dal primo giorno del mese M nei casi di richiesta di discatura del punto di riconsegna per inadempimento del cliente finale se presentata prima del termine per la richiesta delle capacità mensili (nono giorno lavorativo del mese M-1);
- con la deliberazione 444/2023/R/gas, l’Autorità ha adottato disposizioni transitorie in relazione ai punti di riconsegna della rete di trasporto presso clienti finali serviti dal servizio di *default* trasporto nel corso dell’anno termico 2023-2024, prevedendo che l’utente che ne assume la fornitura con contratti che terminano nel corso del medesimo anno termico e che non vengono rinnovati possa chiedere l’estinzione anticipata del conferimento annuale di capacità di trasporto; a tal fine la medesima deliberazione stabilisce che:
  - la richiesta di estinzione anticipata possa essere trasmessa all’impresa di trasporto entro il termine per la richiesta del conferimento mensile di capacità, con effetto dal primo giorno del mese successivo;
  - ai fini dell’esercizio della facoltà di cui al punto precedente, l’utente del trasporto versi all’impresa di trasporto un “corrispettivo di estinzione anticipata” pari al costo residuo della capacità annuale conferita;
- con comunicazione 12 marzo 2024 all’attenzione del Ministro delle Imprese e del Made in Italy e del Presidente dell’Autorità, AdI ha richiesto alcune modifiche alle disposizioni in vigore in tema di servizio di *default* trasporto con *l’obiettivo di siglare un contratto di fornitura di gas naturale su base commerciale*; nello specifico, AdI ha richiesto di poter procedere al conferimento di un quantitativo di capacità di trasporto a sua scelta ovvero inferiore a quello attualmente conferito a Snam Rete Gas in qualità di fornitore del servizio di *default* trasporto, secondo tempistiche diverse da quelle vigenti e in particolare: (i) l’ultimo giorno del mese precedente per il conferimento e (ii) l’ultimo giorno del mese di fornitura per la rinuncia.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- con comunicazione 12 marzo 2024, il Presidente dell’Autorità ha riscontrato la sopra richiamata comunicazione 12 marzo 2024 descrivendo le valutazioni in merito a quanto rappresentato da AdI; in particolare, è stato illustrato che il Codice di Rete prevede già che il nuovo fornitore subentri nella capacità di trasporto conferita al fornitore del servizio di *default* trasporto per un tempo limitato pari ad un mese (*almeno fino al termine del mese successivo alla cessione*), ferma restando la necessità di mantenere un conferimento annuale anche di entità minima (ad esempio, 1 mc/g) per accedere alla possibilità di avere conferimenti infrannuali di tipo trimestrale, mensile e giornaliero;

- in relazione alle richieste sulle tempistiche, nella medesima comunicazione è stata rappresentata la possibilità, qualora ritenuto essenziale per garantire la continuità del funzionamento produttivo degli stabilimenti industriali in questione e previo atto del Ministro, di chiedere deroghe a Snam Rete Gas in merito a quanto previsto dal Codice di Rete, prevedendo che l'impresa di trasporto accolga la richiesta di subentro del nuovo fornitore purché trasmessa entro il quintultimo giorno del mese precedente. La stessa tempistica può essere garantita, sempre in deroga alle disposizioni attualmente in vigore, per la richiesta di conferimento di capacità di trasporto mensile, ovvero per la rinuncia alla capacità annuale conferita.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- con comunicazione 11 giugno 2024, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, relativamente alle interlocuzioni intercorse e sopra richiamate, ha precisato che la soluzione prospettata da Adi sarebbe idonea a fugare il rischio di interruzione della fornitura di gas naturale ad un impianto rientrante nella definizione di stabilimento di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207.

**RITENUTO NECESSARIO:**

- aderire a quanto indicato dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy nei termini descritti nella comunicazione 12 marzo 2024, dandone tempestiva attuazione;
- prevedere, pertanto, che, relativamente ai punti di riconsegna che alimentano impianti della società AdI, Snam Rete Gas, in deroga alle tempistiche attualmente previste dal Codice di Rete, accolga la richiesta di subentro del nuovo fornitore purché trasmessa entro il quintultimo giorno del mese precedente e garantisca la stessa tempistica per la richiesta di conferimento di capacità di trasporto mensile, in relazione al termine di richiesta di discatura di cui alla deliberazione 249/2012/R/gas che comporta l'attivazione del servizio di *default* trasporto il primo giorno del mese successivo, ovvero per la richiesta di estinzione anticipata del conferimento annuale di capacità di trasporto, di cui alla deliberazione 444/2023/R/gas

**DELIBERA**

1. di stabilire che Snam Rete Gas adotti tempestivamente delle deroghe al Codice di Rete, in relazione ai punti di riconsegna che alimentano impianti della società AdI, prevedendo che sia accolta la richiesta di subentro del nuovo fornitore, purché trasmessa entro il quintultimo giorno del mese precedente, e che la stessa tempistica sia adottata per la richiesta di conferimento di capacità di trasporto mensile, per la richiesta di discatura che ai sensi del comma 3.2, lettera c), della deliberazione

- 249/2012/R/gas comporta l'attivazione del servizio di *default* trasporto il primo giorno del mese successivo, ovvero per la rinuncia alla capacità annuale conferita;
2. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, alla società Acciaierie d'Italia S.p.A. e alla società Snam Rete Gas S.p.A. per i seguiti di competenza;
  3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

25 giugno 2024

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*